



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE

DELIBERA DI INDIRIZZO ADOTTATA NELLA RIUNIONE DELL'11/03/2008

“L'articolo 76 lett. c - bis) del d.lgs. 276/03, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria del 2006), ha previsto, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, anche la Commissione di certificazione istituita presso la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro competente “esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro.”

Al riguardo, si rende necessario fornire alcune istruzioni operative anche in considerazione della circostanza che, a seguito dell'approvazione in data 12/12/07 del Regolamento interno, la citata Commissione di certificazione è divenuta operativa.

La legge ha inteso perseguire, con la previsione di una Commissione costituita a livello centrale, lo specifico scopo di assicurare una uniformità di giudizio in relazione a quelle istanze di certificazione relative a contratti di contenuto analogo che i datori di lavoro, con sedi in più province, avrebbero dovuto presentare presso più Commissioni istituite in diverse DPL.

Infatti, potrebbe verificarsi l'eventualità di un contrasto tra le certificazioni rilasciate da alcune Commissioni e le decisioni di rigetto emesse dalle Commissioni presso altre Direzioni provinciali, in relazione a fattispecie analoghe.

In rapporto a ciò, si pongono, in particolare, due ordini di questioni.

- 1. in primo luogo, appare necessario puntualizzare il concetto di “sede” per definire i casi in cui la predetta Commissione sia competente a pronunciarsi;*
- 2. in secondo luogo, sembra opportuno esaminare l'ipotesi della stipulazione di tutti i contratti di lavoro presso un'unica sede e successivo avviamento dei lavoratori interessati presso gli altri stabilimenti, uffici, reparti o filiali del medesimo gruppo che non hanno la qualificazione di sede .*

In ordine al punto 1), occorre definire la sede prendendo in considerazione la nozione di “unità produttiva” secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza.

Infatti, per unità produttiva non deve intendersi ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa.

Al contrario, è unità produttiva solo la più consistente e vasta entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori, anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune, si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali

che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale.

Si tratta, quindi di una articolazione autonoma sia sotto il profilo funzionale, in quanto è idonea ad esplicare, anche parzialmente, l'attività dell'impresa, sia sotto il profilo organizzativo, in quanto dotata di indipendenza tecnica ed amministrativa.

In virtù di tale definizione non può di per sé identificare la nozione di sede tutta l'attività di tipo cantieristico, anche se eseguita in settori diversi da quello edile, comunque svolta dall'impresa nei diversi ambiti territoriali.

Ne consegue che deve escludersi la configurabilità di un'unità produttiva in relazione alle articolazioni aziendali che, sebbene dotate di una certa autonomia amministrativa, siano destinate a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie rispetto ai generali tipi di impresa sia rispetto ad una frazione dell'attività produttiva della stessa.

Quanto precede e al fine di definire la competenza di questa Commissione di certificazione, comporta la necessità che il datore di lavoro dichiari anche, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, di trovarsi nella condizione prevista dall'art. 76 lett. c - bis del D.lgs 276/03, segnalando tutti gli elementi idonei a comprovare l'esistenza di sedi in più province ed, in particolare, le posizioni assicurative presso le competenti sedi provinciali di INPS e INAIL.

In ordine al punto 2), si osserva che, una volta definita, come sopra, la nozione di sede, ne discende la necessità di ricorrere alla Commissione istituita presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro solo allorché il datore di lavoro abbia sedi in più province.

Al contrario, qualora tutti i contratti di lavoro siano stati stipulati presso una unica sede e da questa, successivamente, i lavoratori siano stati avviati negli altri stabilimenti, uffici, reparti o filiali del medesimo gruppo che non hanno qualificazione di sede come sopra specificato, la competenza a certificare i relativi contratti di lavoro dovrebbe far capo alla Commissione di certificazione operante nel territorio in cui è stabilita la sede che ha provveduto ad effettuare tutte le assunzioni.

Conseguentemente la Commissione delibera all'unanimità, in relazione all'ordine del giorno, i seguenti indirizzi operativi per la propria attività, nel senso della:

- a) conformità tra la nozione di sede di cui all'articolo 76 lett. c - bis) del d.lgs. 276/03, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria del 2006), e quella di unità produttiva così come elaborata dalla consolidata giurisprudenza;*
- b) prevalenza del momento genetico della costituzione del rapporto di lavoro nel caso di stipulazione dei contratti di lavoro presso un'unica sede e successivo avviamento dei lavoratori interessati presso gli altri stabilimenti, uffici, reparti o filiali del medesimo gruppo che non hanno la qualificazione di sede.*

F.to IL PRESIDENTE
(dott. Ugo MENZIANI)